

Codice A1816B

D.D. 28 settembre 2026, n. 1886

**Demanio idrico fluviale: CNLT797 - Concessione demaniale di servitù per la realizzazione di n.1 attraversamento con posa di canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale "Ponte Arazza" su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè e Niella Tanaro (CN) Richiedente: ULTRANET s.r.l. - con sede legale in Via S. Sofia, 27 - 20122 Milano (MI)**



**ATTO DD 1886/A1816B/2026**

**DEL 28/09/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale: CNLT797 – Concessione demaniale di servitù per la realizzazione di n.1 attraversamento con posa di canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè e Niella Tanaro (CN)  
Richiedente: ULTRANET s.r.l. – con sede legale in Via S. Sofia, 27 – 20122 Milano (MI)

Premesso che:

- in data 24/03/2026 con nota assunta al prot. n. 14825/A1816B la ULTRANET s.r.l. – con sede legale in Via S. Sofia, 27 – 20122 Milano (MI) e nella persona di Stefano Pizzocarò (legale rappresentante), ha presentato istanza per ottenere concessione demaniale per la realizzazione di n.1 attraversamento con posa di canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè e Niella Tanaro (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’Geom. Alberto Cipolla (files: *RT\_ISTANZA\_1\_ROCCA DI CIGLIE\_TANARO.pdf.p7m*, *REGIONE\_CEVA\_compressed (1)-1.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l’intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 (di seguito “regolamento”) e consistente nella posa di canaletta in vetroresina 80\*80 mm staffata alla struttura del ponte provinciale su S.P. 12 al km 3+406 per una lunghezza di circa 150 ml (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 11 n. 140 del Comune di Rocca Cigliè in sponda orografica destra e i lotti censiti al C.T. al Fog. 8 n. 69 del Comune di Niella Tanaro in sponda orografica sinistra);

Considerato che:

- con nota prot. n. 15341/A1816B del 27/03/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 chiedendo contestualmente: la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca Cigliè, il parere di compatibilità idraulica all'AIPo Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ed alcune integrazioni alla Società richiedente ai fini del completamento dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento (nello specifico: la trasmissione della dichiarazione di assenza di cause di esclusione dai contratti pubblici rilevanti ai fini del rilascio della concessione demaniale, ai sensi degli art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, e l'assenso del proprietario del ponte al quale si prevede di staffare la canaletta);

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto trasmettendo con nota prot. n. 29734/A1816B del 29/06/2026 la documentazione integrativa/sostitutiva (files: *CIGLIE'\_TANARO.pdf.p7m*, *Modello\_DICHIARAZIONE.pdf*, *Concessione ULTRANET sp 12,55,115,209,225,352 e 430.pdf.p7m*);

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Rocca Cigliè (pubblicazione n.8/2026 dal 28/03/2026 al 12/04/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 41942/A1816B del 15/09/2026;

- l'AIPo – Agenzia Interregionale del Fiume Po, Autorità idraulica competente nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, ha espresso proprio nulla osta idraulico n. 293/2026 assunto al prot. n. 18146/A1816B del 16/04/2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi, visti gli elaborati progettuali avanti citati e il parere di compatibilità idraulica dell'AIPo;

- con nota prot. n. 41441/A1816B del 11/09/2026 è stata chiesta anche al Comune di Niella Tanaro la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune essendo la sponda orografica sinistra del Fiume Tanaro ricadente in territorio niellese;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Niella Tanaro (pubblicazione n.413/2026 dal 11/09/2026 al 26/09/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 43956/A1816B del 28/09/2026;

- la Provincia di Cuneo, l'Ente proprietario del ponte sul quale sarà staffata la canaletta ha rilasciato la Concessione con identificativo n. 107724, per quanto di competenza, al passaggio della tubazione così come previsto nel progetto (SP 12 TR 9 ROCCA CIGLIE' dal km 3+406 al km 3+573);

Vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base degli schemi di disciplinare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che ai sensi dell'art.12 del regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare

digitalmente il disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;

Trattandosi di concessione di servitù rilasciata a gestore di servizi di comunicazione elettronica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito al punto 7) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale in applicazione del D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) e senza il pagamento delle spese di istruttoria come definito al punto 2) della voce Casi particolari della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo 33/2013;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016;
- la D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024;

*determina*

1) - di concedere alla ULTRANET s.r.l. l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di n.1 attraversamento con posa di canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale "Ponte Arazza" su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè e Niella Tanaro (CN), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni stabilite nel parere idraulico dell'AIPo (n. 293/2026) rilasciato con nota prot. n. 18146/A1816B del 16/04/2026 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

3) - di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;

c) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;

d) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e) che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, secondo la quale il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali in applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

4) - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*Referente:*

*Ing. Linda Fazio*

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260416\_18146\_293-2026A\_Tanaro-Rocca\_Cigliè-staffaggio\_cavo\_ponte-Ultranet\_NOIDRA.pdf
2. 20260928\_CNLT797\_ULTRANET\_Tanaro\_RoccaCiglie\_schema\_Disciplinare.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Prot. n. (\*) \_\_\_\_\_  
(\*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)  
Class. DoQui: A, 6.10.20/293.2026A/A

Alba, (\*) \_\_\_\_\_

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo  
PEC: tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Alla Provincia di Cuneo  
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**OGGETTO:** 293.2026A – L. 241/1990 e s.m.i. - R.D. 523/1904 - L.R. 14/2014 e s.m.i. - D.P.G.R. 10/R/2022.

CNLT 797 Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per posa canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè (CN).

Richiesta parere idraulico ex R.D. n.523 del 25/07/1904

DITTA: ULTRANET S.r.l.

Con riferimento all’istanza trasmessa dalla Regione Piemonte, settore in indirizzo, prot. n.15337 del 27.03.2026 (acquisita al prot. AIPo n.9761 del 27.03.2026) con la quale la ditta ULTRANET S.r.l. chiede il rilascio dell’autorizzazione idraulica per posa di canaletta per cavo fibra ottica, da staffare sul lato di valle della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” sulla S.P. 12, sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè (CN);

ESAMINATA la documentazione progettuale allegata all’istanza e depositata agli atti di questa Agenzia, dal quale si evince che la canaletta verrà staffata sul lato di monte, e non sul lato di valle come erroneamente indicato nell’elaborato grafico *Tav. 1 “planimetria e sezione”*;

VISTO il R.D. 523/1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, in particolare l’art. 96 lett. f *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”*;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e della fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI  
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904

alla realizzazione dell’attraversamento del fiume Tanaro in Comune di Rocca Cigliè (CN) mediante posa di canaletta per cavo fibra ottica, da staffare sul lato di monte della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” sulla S.P. 12, nella posizione e secondo le modalità indicate e meglio illustrate nella relativa documentazione progettuale allegata all’istanza che, depositata agli atti, forma parte integrante del presente Nulla Osta idraulico, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) la Ditta richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere all'Ufficio Operativo AIPO di Alba, la dichiarazione di assenso dell'Ente proprietario del ponte per la posa in opera della canaletta staffata;
- 2) la Ditta richiedente dovrà inoltre comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alba, per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione asseverata congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, nella quale si attesti che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di regolare esecuzione" dell'intervento di che trattasi, allegando idonea documentazione fotografica;
- 3) in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- 4) gli eventuali pozzetti rompitratta dovranno essere collocati oltre 10 metri dai cigli di sponda del fiume Tanaro, ai sensi di quanto prescritto dal succitato art. 96 let. f del R.D. 523/1904;
- 5) il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni non potrà essere depositato in alveo e/o sulle sponde, ma dovrà essere idoneamente smaltito in base alla vigente normativa in materia;
- 6) ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente;
- 7) durante la fase di allestimento/smobilizzo del cantiere e la fase operativa delle lavorazioni la ditta esecutrice dovrà prestare la massima attenzione al fine di evitare la caduta accidentale in alveo e/o sulle sponde di materiali di risulta o attrezzature di cantiere, provvedendo nel caso all'immediato recupero, con obbligo di ripristino totale dello stato dei luoghi;
- 8) a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
- 9) dopo ogni evento di morbida e/o piena del corso d'acqua dovrà essere verificata da parte del concessionario che la canaletta staffata non abbia subito danneggiamenti tali da comportare possibili problematiche dal punto di vista idraulico, che possano favorire l'intercettazione di materiale flottante, procedendo urgentemente ai necessari interventi di messa in ripristino della stessa. Al verificarsi di tale evenienza si potrà operare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 58 del T.U. 523/1904, dandone immediata comunicazione alla scrivente Agenzia, alla Regione Piemonte ed al Comune di Rivalta Bormida (AL), allegando idonea documentazione fotografica;
- 10) ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato durante l'esecuzione dei lavori alle sponde e/o relative sommità spondali, muri spondali, difese arginali e/o relative pertinenze idrauliche rimane direttamente in capo alla ditta richiedente, con obbligo di provvedere ai relativi ripristini, riservandosi l'AIPO di ordinare, anche per le vie brevi, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario;
- 11) la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli dei corsi d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici dei corsi d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della

situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: [https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets\\_arpa/allerta/index.html](https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html), considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links. Non potranno essere localizzate in fascia A e B, aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno delle aree esondabili. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito;

- 12) l'accesso ed uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua della Ditta richiedente;
- 13) resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'AIPo in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo) in quanto resta obbligo del concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Amministrazione Idraulica;
- 14) l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
- 15) per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- 16) sulle controversie che dovessero insorgere in seguito al rilascio del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
- 17) la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli nel presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
- 18) la scrivente Autorità Idraulica si riserva, altresì, la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua in parola;
- 19) rimane l'onere in capo al richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese allo spostamento della nuova canaletta per fibra ottica per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latistanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o alla modifica della vigente pianificazione di bacino;

20) il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 5 anni, ai fini della realizzazione degli interventi previsti in progetto, decorrenti dalla data del relativo rilascio, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 6). Lo stesso Nulla Osta Idraulico continuerà a valere per tutta la durata della concessione che verrà rilasciata.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.*

Si fa inoltre presente che, effettuate le ricerche d'archivio, agli atti di questo Ufficio Operativo non è stata reperita alcuna autorizzazione idraulica per il ponte "Arazza" lungo la S.P. 12, di proprietà della Provincia di Cuneo, sul quale risulta previsto l'intervento di cui all'oggetto.

Pertanto si chiede alla Provincia di Cuneo, che legge per opportuna conoscenza, di voler trasmettere gli atti autorizzativi eventualmente in possesso o, qualora mancanti, di provvedere ad inoltrare istanza alla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Cuneo per acquisire regolare concessione.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.*

**L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente, al Comune territorialmente competente e agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art. 220.**

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale  
Dott. Ing. Luca Franzì  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00018146 del 16/04/2026

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

**Schema di Disciplinare di concessione per la realizzazione di n.1 attraversamento con posa di canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè e Niella Tanaro (CN) - CNLT797**

Richiedente: **Ultramet S.r.l.** con sede in Milano, nella persona del Legale Rappresentante PIZZOCARO Stefano.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di n.1 attraversamento con posa di canaletta per cavo fibra ottica staffata sul lato di valle della struttura del ponte provinciale “Ponte Arazza” su SP12 sul Fiume Tanaro in comune di Rocca Cigliè e Niella Tanaro (CN), attigue alle particelle catastali censite al C.T. al Fog. 11 n. 140 del Comune di Rocca Cigliè in sponda orografica destra e al C.T. al Fog. 8 n. 69 del Comune di Niella Tanaro in sponda orografica sinistra, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti file: *RT\_ISTANZA\_1\_ROCCA DI CIGLIE'\_TANARO.pdf.p7m, REGIONE\_CEVA\_compressed(1)-1.pdf.p7m,CIGLIE'\_TANARO.pdf.p7m,Modello\_DICHIARAZIONE.pdf, Concessione ULTRANET sp 12,55,115,209,225,352 e 430.pdf.p7m*)

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali

inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

## **Art. 2 - Prescrizioni**

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n...../A1816B del .../.../....., e delle prescrizioni stabilite nel parere di compatibilità idraulica pervenuto dall'AIPo (pratica n. 293/2026, ns. prot. 18146/A1816B del 16/04/2026).

## **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 – Canone/Deposito Cauzionale.**

Trattandosi di concessione di servitù rilasciata a gestore di servizi di comunicazione elettronica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito al punto 7) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018,

aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale in applicazione del D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) come definito al punto 2) della voce Casi particolari della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024.

**Art 6 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 7– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

**Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede di Ultramet S.r.l. , Via Santa Sofia n. 27 – MILANO

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

ULTRANET srl

IL DIRIGENTE DI SETTORE

\_\_\_\_\_